



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto d'Istruzione Superiore Statale Camillo Golgi

Via Folgore n.15 - 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364 22466 – 0364 326203 Fax : 0364 320365

e-mail: [info@liceogolgi.it](mailto:info@liceogolgi.it)

---

REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

**IL 041**

REGOLAMENTO RELATIVO:  
- ALL'ATTRIBUZIONE  
DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI, DELLA LODE  
- ALL'ABBREVIAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO  
PER MERITO

Anno scolastico 2010-2011

## Sommario

1. FONTI NORMATIVE.....	3
2. CREDITO SCOLASTICO.....	3
2.1. Candidati interni.....	3
2.2. Candidati esterni .....	4
2.3. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per classi terze e quarte .....	4
2.4. Attribuzione del credito scolastico per le classi quinte.....	5
3. CREDITI FORMATIVI.....	9
3.1. Tipologia e criteri per il riconoscimento.....	9
3.2. Crediti acquisiti all'estero .....	10
3.3. Disposizioni per esame di stato.....	10
3.4. Modello di certificazione dei crediti formativi predisposto dall'Istituto .....	11
4. LODE.....	12
5. ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI PER MERITO .....	13
6. TABELLA DI CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO.....	14

## 1. FONTI NORMATIVE

Legge 10.12.1997, n. 425  
D.P.R. 23.07.1998, n. 323  
D.M. Pubblica istruzione 24.02.2000, n. 49  
C.M. 14.04.2000, n. 117  
D.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 42  
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122  
D.M. MIUR 16.12.2009, n. 99  
O.M. n. 42 del 6 maggio 2011

## 2. CREDITO SCOLASTICO

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi denominato *credito scolastico*.

Tale credito è costituito da un massimo di 25 punti. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.

### 2.1. Candidati interni

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al *profitto* e tenendo in considerazione anche *l'assiduità della frequenza* scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, *l'interesse e l'impegno* nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali *crediti formativi*.

Esso è attribuito sulla base di tabelle che nel corso degli anni sono state modificate (vedi successivamente) e che sono diverse a seconda che i candidati siano interni o esterni.

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

Allo studente che, negli scrutini della sessione di giugno, ottiene una o più sufficienze grazie al voto di Consiglio, va assegnato il punteggio minimo della fascia di riferimento; allo studente che supera positivamente, senza innalzamento di voti operato dal Consiglio di Classe, le prove di accertamento conseguenti alla sospensione di giudizio, va assegnato il punteggio corrispondente alla media dei voti risultanti dallo scrutinio della sessione conclusiva, tenendo in considerazione i criteri indicati nelle tabelle riportate successivamente.

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.P.R. 23.07.1998, n. 323, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

## 2.2. Candidati esterni

Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi (vedi voce specifica successivamente) e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

Il credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.

## 2.3. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico per classi terze e quarte

In base al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 i criteri di attribuzione del credito scolastico sono stati modificati nell'anno scolastico 2009/2010 a partire dalle classi terze, mentre per le restanti classi si è mantenuta la tabella prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e modificato dal D. m. 42/2007. Nel corrente anno scolastico 2010/2011, oltre alle classi terze, anche le quarte seguono i nuovi criteri. A partire dal prossimo anno scolastico i nuovi criteri andranno a regime per tutte e tre le ultime classi delle superiori.

I criteri variano a seconda che i candidati siano interni o esterni.

**Tabella A** – Candidati interni (sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 232 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007).

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)	
	3 <sup>^</sup> CLASSE	4 <sup>^</sup> CLASSE
$M = 6$	3 - 4	3 - 4
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, nessun voto può essere inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore ai sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

**Tabella B** – Per candidati esterni agli Esami di idoneità (sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 232 luglio 1998, n 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore ai sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il punteggio va attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

Tabella C - Per i candidati esterni alle prove preliminari.

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore ai sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

## 2.4. Attribuzione del credito scolastico per le classi quinte

### 2.4.1. Candidati interni

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011 (art. 8)

“Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2010/2011 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno e penultimo anno, per l’esame di Stato 2010/2011 i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323. [...]; premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad

ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;

Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.

Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000".

### 2.4.2. Candidati esterni

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011 (art. 8)

“Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 3 per anno.

Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4)”.

### 2.4.3. Criteri

**Tabella A: per candidati interni** (sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

MEDIA DEI VOTI	CLASSE 5 <sup>^</sup>
$M = 6$	4 - 5
$6 < M \leq 7$	5 - 6
$7 < M \leq 8$	6 - 7
$8 < M \leq 10$	7 - 9

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

**Tabella B: per candidati esterni agli esami di idoneità** (sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 10$	6 - 8

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio va attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

**Tabella C: per i candidati esterni alle prove preliminari** (sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 10$	6 - 8

**NOTA** – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.



### 3. CREDITI FORMATIVI

#### 3.1. Tipologia e criteri per il riconoscimento

Nell'attribuzione del credito scolastico, oltre alla media dei voti, all'assiduità della frequenza scolastica, all'interesse e all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, vanno tenuti in considerazione anche eventuali crediti formativi.

Si tratta di un sistema di crediti che ogni studente, a partire dal terzo anno, può cumulare, per contribuire a determinare il punteggio finale di uscita, attraverso la certificazione di una o più esperienze effettuate in strutture o enti esterni alla scuola.

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame.

Il Ministro della pubblica istruzione ha individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto (D.M. Pubblica istruzione 10.02.1999, n. 34, art. 1): sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare:

- alle attività culturali, artistiche e ricreative;
- alla formazione professionale, al lavoro;
- all'ambiente;
- al volontariato;
- alla solidarietà;
- alla cooperazione
- allo sport.

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

Le certificazioni in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

I criteri di valutazione delle esperienze sopra citate devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23.7.98, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti (vedi tabella successiva approvata dal Collegio Docenti dell'Istituto) al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve *pervenire* all'istituto sede di esame *in tempo* per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

### **3.2. Crediti acquisiti all'estero**

Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, prevede, relativamente a quelli acquisiti all'estero:

- che le relative certificazioni vanno legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale incombenza previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia (art. 3, comma 2);

- che le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (art. 3, comma 3).

Per informazioni più dettagliate relative alla validità delle certificazioni prodotte si rinvia, oltre che al sopra citato D.M., anche alla C.M. n. 96 del 10/09/2002.

### **3.3. Disposizioni per esame di stato**

O. M. n. 42 del 6 maggio 2011 (art. 9)

“Per l'anno scolastico 2010/2011, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2011 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi”.



settimana, per un periodo di ..”. Qualora, per comprovati motivi, non sia possibile far compilare all’Ente il presente modello, è possibile allegare altra certificazione purché contenga i dati richiesti da questo modello e sia copia conforme all’originale.

#### 4. LODE

Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Da: O. M. n. 42 del 6 maggio 2011 (art. 20)

La Commissione d’Esame all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo ed ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.4, comma 2 del D.M. 16-12-2009, n.99).

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 ed abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove). Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo alla terzultima e penultima classe di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.4, comma 4, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009). Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009.

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro e le attività relative alla terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.

## 5. ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI PER MERITO

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010-2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori agli otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai anticipatari per merito che sostengono gli esami del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedente il penultimo.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

**6. TABELLA DI CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO  
PER L'A.S. 2010/2011**

MEDIA DEI VOTI	PUNTI TABELLARI SECONDO D.M. 99/2009 (PER 3^ E 4^) D.M. 42/2007 (PER 5^)	FREQUENZA CON MAX 12 ASSENZE	PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE (FREQUENZA DI ALMENO 12H)	CREDITI FORMATIVI ESTERNI CERTIFICATI (EX ART. 12 DPR N. 323/1998; FREQUENZA ALMENO 15 ORE)	<b>CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE:</b>  1 – Nel caso in cui la media del profitto sia superiore al mezzo voto, viene attribuito un punto aggiuntivo. In alternativa viene attribuito un punto aggiuntivo in presenza di almeno due delle quattro condizioni elencate (vedi voci colonne).  2 Per l'ultima fascia della classe quinta (dove è prevista l'assegnazione di 3 punti) il punteggio risulta così assegnato: 7 punti per l'appartenenza alla fascia; 1 punto aggiuntivo per la media superiore a 8,50; 1 punto aggiuntivo per la presenza di almeno due delle condizioni elencate.  3. Nel caso di promozione o sospensione con aiuto del Consiglio di Classe, viene attribuito il minimo tabellare della fascia di appartenenza
<b>CLASSE TERZA</b>						
M = 6	3-4					
6 < M ≤ 7	4-5					
7 < M ≤ 8	5-6					
8 < M ≤ 9	6-7					
9 < M ≤ 10	7-8					
<b>CLASSE QUARTA</b>						
M = 6	3-4					
6 < M ≤ 7	4-5					
7 < M ≤ 8	5-6					
8 < M ≤ 9	6-7					
9 < M ≤ 10	7-8					
<b>CLASSE QUINTA</b>						
M = 6	4-5					
6 < M ≤ 7	5-6					
7 < M ≤ 8	6-7					
8 < M ≤ 10	7-9					

Per il computo dei giorni di assenza, due permessi equivalgono ad una assenza; sono invece escluse dal computo le assenze per ricovero ospedaliero, per donazione AVIS, per malattia comprovate da certificato medico e per partecipazione ad attività formative autorizzate dalla Scuola.

Le attività esterne alla Scuola che danno diritto a credito formativo (ex art. 12 DPR n. 323/1998) sono: attività di volontariato, attività sportiva, arricchimento culturale coerente con l'indirizzo di studio e certificazioni linguistiche.

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento (L. 425/1997, art. 5, c. 1; DPR 323/1998). Gli stessi criteri per l'attribuzione del credito varranno al termine dell'esame di sospensione.